

CAMERA DEI DEPUTATI

N.60

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (60)

(articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 03 dicembre 2013

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 NOVEMBRE 2011, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE E 2009/138/CE, PER QUANTO CONCERNE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE FINANZIARIE APPARTENENTI A UN CONGLOMERATO FINANZIARIO. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005 N. 142, AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del__;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del_____;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;



E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
 - a) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
 - “b-bis) codice delle assicurazioni private, di seguito denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
 - “b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti autorità di vigilanza;”
 - b) alla lettera e) le parole: “del codice delle assicurazioni private” sono sostituite dalle seguenti: “del CAP”;
 - c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) impresa regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea”;
 - d) alla lettera i), le parole: “del codice delle assicurazioni private” sono sostituite dalle seguenti: “del CAP”;
 - e) la lettera l) è abrogata;
 - f) la lettera m) è così modificata:
 - a) il numero 1) è sostituito dal seguente: “1) una banca; una società che esercita, in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia ovvero una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12, TUB o altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento; una società strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB (settore bancario);
 - b) il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2, del Regolamento(UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (settore servizi di investimento);
 - c) il numero 4) è abrogato;
 - g) la lettera q) è sostituita dalla seguente: “q) impresa madre: un'impresa che controlla un'altra impresa”;
 - h) alla lettera r), le parole da: “ai sensi dell'articolo 26” a: “private” sono soppresse;
 - i) alla lettera s), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.”;
 - j) dopo la lettera s), è aggiunta la seguente: “s-bis) partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo 19 del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP”;
 - k) alla lettera t), sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse”;



- l) dopo la lettera t), è aggiunta la lettera t-bis): "controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB, all'articolo 72 del CAP";
 - m) la lettera u) è sostituita dalla seguente: "u) stretti legami: i legami tra due o più persone fisiche o giuridiche consistenti in una partecipazione, un legame di controllo o una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo";
 - n) la lettera z) è sostituita dalla seguente: "z) autorità competenti: le autorità nazionali dei Paesi dell'Unione europea preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d'investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo";
 - o) alla lettera aa), numero 1), sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in particolare sulla capogruppo di un settore";
 - p) alla lettera dd), le parole: "per le imprese appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario" sono soppresse;
 - q) alla lettera dd), dopo la parola: "conglomerato", è aggiunta la seguente: "finanziario".
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, dopo la parola: "regolamentate", sono soppresse le seguenti: "e non";
 - b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorità competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g)";
 - c) al comma 4, in fine, le parole: "d), ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), nn. 2 e 3 o b) nn. 2 e 3."
3. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) alla rubrica, dopo le parole: "nozione" sono inserite le seguenti: "e identificazione";
 - b) al comma 1, dopo le parole: "conglomerato finanziario", le parole: "ai fini del presente decreto" sono soppresse;
 - c) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:

 - 1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
 - 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 - 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;"
 - d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:



- 1) le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;
- 2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
- 3) le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;”;
- e) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-*bis*) Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorità competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorità competenti interessate.”;
- f) al comma 2, la parola: “c” è sostituita dalla seguente: “b) n. 1”;
- g) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), n. 3, le attività svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.”;
- h) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le attività svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b) n. 3, anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.”;
- i) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-*bis*. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio più basso e quello con il valore medio più elevato ai sensi del comma 3.;
“4-*ter*. Le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.”;
- j) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attività fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.”;
- k) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
“7. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo, possono:
a) escludere un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di cui all'articolo 7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione l'esenzione non può essere concessa qualora le

autorità ritengano che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato extracomunitario al fine di eludere la regolamentazione a cui sarebbe soggetta nell'Unione europea;

b) al fine di evitare bruschi cambiamenti del regime di vigilanza, identificare il conglomerato purché le soglie di cui ai commi 2,3 e 4 siano state superate per 3 anni consecutivi oppure indipendentemente da detto requisito temporale qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l'identificazione di un conglomerato finanziario e, considerate nel loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

8. Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 7 sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.

9. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. ;

10. Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al comma 9, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.

11. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.”.

4. L'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare.”;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, esonerare un gruppo dall'ambito di applicazione della vigilanza supplementare stabilita dal presente decreto ovvero dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo 3, comma 3;
 - b) l'attività esercitata nei diversi settori finanziari è significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ma il settore di minori dimensioni presenta un totale dello stato patrimoniale inferiore a 6 miliardi di Euro.”;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorità competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare”;
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti sono notificate alle altre autorità competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti che le hanno adottate.”;



- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le autorità competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.”.
5. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 3, numero 6), dopo le parole: “in cui” è inserita la seguente: “un”;
 - b) al comma 4, dopo la parola: “articolo”, la parola: “4” è sostituita dalla seguente: “3”;
 - c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente “Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto.”;
 - d) al comma 5, le parole: “possono, mediante accordi di coordinamento e sentito” sono sostituite dalle seguenti: “possono, di comune accordo e consultato”;
 - e) al comma 7, dopo la parola: “compiti”, sono inserite le seguenti: “necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare”;
 - f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“10. Le autorità competenti rilevanti, tenendo conto degli orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro e con le autorità dei Paesi terzi e agevolano l'esercizio della vigilanza supplementare tramite:
a) i collegi di supervisori istituiti in base alle norme settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore in qualità di autorità di vigilanza consolidata bancaria o del gruppo assicurativo;
b) gli accordi di coordinamento di cui al comma 7, che formano parte separata degli accordi di collaborazione e coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.
6. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, prima delle parole: “ai fini”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali,”;
 - b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonché delle autorità competenti delle imprese regolamentate del gruppo;”.
7. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Adeguatezza patrimoniale supplementare”;
 - b) al comma 1, prima delle parole: “le imprese”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,”;
 - c) al comma 2, dopo le parole: “settore finanziario”, sono inserite le seguenti: “e le società di partecipazione finanziaria mista”;
 - d) al comma 4, le parole da: “previa” a “urgenza” sono soppresse;
 - e) al comma 4, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: “in tal caso, salvo situazioni di urgenza, l'esclusione è decisa dal coordinatore sentite le altre autorità competenti rilevanti;”;

- f) al comma 5, le parole: “stabiliscono, mediante specifici accordi di coordinamento,” sono sostituite dalle seguenti: “possono stabilire, di comune accordo,”;
 - g) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “7. Ai fini della verifica dell’adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all’allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.”.
8. L’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, prima delle parole: “le imprese”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le norme settoriali,”;
 - b) al comma 4, le parole: “mediante specifici accordi di coordinamento, possono” sono sostituite dalle seguenti: “possono di comune accordo”;
 - c) al comma 4, dopo la parola: “quantitativi” sono inserite le seguenti: “ovvero adottare altre misure”;
 - d) al comma 7, dopo la parola: “2002/87/CE”, sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,”;
 - e) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “8. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall’ABE, dall’AESFEM e dall’AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.”.
9. L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, prima delle parole: “le imprese”, sono inserite le seguenti: “Fatte salve le norme settoriali,”;
 - b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorità di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.”;
 - c) al comma 8, dopo la parola: “2002/87/CE”, sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni,”;
 - d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: “9. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall’ABE, dall’AESFEM e dall’AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.”.



10. L'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) alla rubrica, dopo la parola: "interni" sono inserite le seguenti: "e procedure di gestione del rischio.";
 - b) al comma 4, prima delle parole: "sono istituiti" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 2,";
 - c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"6. Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorità competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.
7. Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.
8. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonché la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.
9. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorità competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.".
11. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.";
12. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "i provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB, all'articolo 7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;"
 - b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I, II e III e Capo II del TUB;"
 - c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III e dal Titolo XVI, Capi I, II, III, IV e VII del CAP.";
 - d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al

- comma 1, lettere da a-bis) a c) sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.”;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le specifiche finalità di questo articolo, il coordinatore e le altre autorità competenti interessate coordinano la loro attività anche con specifici accordi.”;
13. L’articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 6, prima della parola: “le autorità”, sono inserite le seguenti: “Fermo restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorità di Stati non appartenenti all’Unione Europea,”;
- b) al comma 6, le parole: “sono comunicati” sono sostituite dalle seguenti: “è comunicato”.
14. L’allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142, è così modificato:
- a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente: “C) Combinazione di metodi. Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi A) e B).”.

Articolo 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) per “società di partecipazione finanziaria mista” si intendono le società di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;”.
2. All’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b)dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in società bancarie e finanziarie.”.
3. L’articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.”;
- b) al comma 5, dopo le parole: “società finanziaria” sono aggiunte le seguenti: “e alla società di partecipazione finanziaria mista”.
4. L’articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
- a) al comma 1, dopo le parole: “società finanziaria” sono aggiunte le seguenti: “e alla società di partecipazione finanziaria mista”;
- b) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.”.



5. L'articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "società finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "e alla società di partecipazione finanziaria mista";
 - b) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis."
6. Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Articolo 67-bis (Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista)

 1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
 2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
 3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS."
7. All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e sulle società di partecipazione finanziaria mista".
8. L'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 4, lettera g), è modificato come segue:
 - a) dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e delle società di partecipazione finanziaria mista";
 - b) la parola: "lettera" è sostituita dalle seguenti: "lettere b) e b-bis),".
9. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è così modificato:
 - a) alla rubrica, dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e di società di partecipazione finanziaria mista";
 - b) al comma 3, dopo le parole: "società finanziarie" sono inserite le seguenti: "e nelle società di partecipazione finanziaria mista".

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è modificato come segue:
 - a) alla lettera aa), dopo la parola: "mista", sono soppresse le seguenti: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario";

- b) alla lettera aa), dopo la parola: "mista", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)";
 - c) alla lettera bb), dopo la parola: "mista", sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)";
 - d) alla lettera bb), dopo la parola: "mista", sono soppresse le seguenti: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario";
 - e) dopo la lettera bb), è aggiunta la seguente: "bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;
 - f) alla lettera cc-quater), numero 3, dopo la parola: "investimento", sono soppresse le seguenti: "o un ente finanziario";
 - g) alla lettera cc-quater), numero 3, le parole: "4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE" sono sostituite dalle seguenti: "4, n. 2, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013";
 - h) la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni."
2. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: "dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142."
3. L'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è modificato come segue:
- a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.";
 - b) il comma 2 è abrogato.
4. L'articolo 83 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è modificato come segue:
- a) al comma 1, dopo le parole: "ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: "o l'impresa di partecipazione finanziaria mista";
 - b) al comma 1, dopo le parole: "o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa" sono inserite le seguenti: "o da un'altra l'impresa di partecipazione finanziaria mista".
5. All'articolo 84 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis."
6. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:



“Articolo 87-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista)

1. L'IVASS può individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2 e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.”.

7. All'articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142.”.

8. All'articolo 96 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.”;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis;”.

9. All'articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, è sostituito dal seguente: “Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.”.

10. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: "da una impresa di partecipazione assicurativa", sono inserite le seguenti: ", da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o".
11. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:
"Articolo 210-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista).
1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'art. 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista."
12. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:
 - a) al comma 2, dopo le parole: "Se un'impresa di partecipazione assicurativa", sono inserite le seguenti: ", un'impresa di partecipazione finanziaria mista o";
 - b) al comma 2, dopo le parole: "da una o più imprese di partecipazione assicurativa, sono inserite le seguenti: ", di partecipazione finanziaria mista";
 - c) al comma 2, dopo le parole: "che sia un'impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: ", un'impresa di partecipazione finanziaria mista";
 - d) al comma 4, dopo le parole: "dall'impresa di partecipazione assicurativa", sono inserite le seguenti: "dall'impresa di partecipazione finanziaria mista,".
13. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "imprese di partecipazione assicurativa intermedie", sono inserite le seguenti: "delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,".
14. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: "dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: "o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista".
15. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: "o all'impresa di partecipazione assicurativa" sono inserite le seguenti: "o all'impresa di partecipazione finanziaria mista".

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della successiva lettera b);
 - b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e lettera b-bis)".

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.